

GLI EQUILIBRI INEDITI DELLA GIURISDIZIONE ARTIFICIALE E LA PROSPETTIVA DEL “RIORDINAMENTO GIURIDICO”

SOMMARIO: 1. Saluti, ringraziamenti e considerazioni introduttive – 2. La condanna alla perenne rincorsa della legge nella sfida agli sviluppi dell'intelligenza artificiale – 3. La macchine possono pensare? – 4. Un altro passo verso la giurisdizione artificiale – 5. La giustizia predittiva e la scelta del metodo. Deduttivo o induttivo? – 6. Le realtà avanzate all'estero e il problema della sostenibilità ambientale – 7. Il tramonto dello Stato di diritto e la prospettiva del “riordinamento giuridico”

1. Saluti, ringraziamenti e considerazioni introduttive

Ringrazio il direttore Alessandro Galimberti della puntuale introduzione, porgo i miei ossequi ai presidenti Carolina Lussana e Alfonso Bonafede e rivolgo un caloroso saluto agli illustri colleghi relatori.

Il fenomeno dell'intelligenza artificiale, di consueto, è trattato con eccessivo piglio critico, ciò comportando, per l'uomo, l'involontaria distrazione sull'effettiva rilevanza che riveste e l'inconsapevolezza di vivere una realtà che sta mutando profondamente e velocemente non solo la sua vita privata, ma anche le sue funzioni nello svolgimento dell'attività professionale.

Il direttore Galimberti, nella sua introduzione, solleva e pone l'attenzione sull'aspetto normativo dell'argomento, il che obbliga gli studiosi del diritto a interrogarsi sugli effetti giuridici che si produrranno a seguito dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Regolamento (UE) 2024/1689¹, in parte già in essere, e della legge italiana del 23 settembre 2025, n. 132.

In tal senso, sarà utile valutare anche il grado di opportunità della tempestiva produzione normativa e trovare una risposta al perché altre democrazie, al di fuori dell'Unione europea, non hanno ancora deciso di legiferare in merito.

2. La condanna alla perenne rincorsa della legge nella sfida agli sviluppi dell'intelligenza artificiale

Il regolamento europeo e la legge ordinaria, sopra richiamati, contengono e dispongono limiti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ritenendo di risolvere, con eccessiva presunzione, il problema e di confinare l'attività, già di per sé difficilmente governabile, dei modelli AI.

Si è deciso di disciplinare una materia ancora sconosciuta, le cui radici non affondano nel territorio europeo o nazionale e le origini appartengono ad aziende private, *big tech*, che hanno sede in altri continenti.

Sarebbe bastato, probabilmente, adottare un approccio più morbido che indirizzasse l'integrazione della comunità al nuovo fenomeno, piuttosto che alimentare preoccupazione nell'utenza e perplessità negli investitori.

¹ Il c.d. AI Act. Il Parlamento e il Consiglio dell'UE, il 13 giugno dell'anno 2024, approvano e adottano il Regolamento 2024/1689, entrato in vigore l'1 agosto dello stesso anno, ~~che~~ ^{il} che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i precedenti regolamenti e le direttive in materia, il cui fine è offrire un quadro giuridico uniforme per lo sviluppo, la commercializzazione e l'utilizzo di sistemi o modelli AI.

Il trattamento riservato all'intelligenza artificiale, invece, è paragonabile a quello utilizzato per altri tipi di strumenti tecnologici, senza purtroppo comprendere il suo vero ruolo che segna il passaggio a un'altra fase della tecnologia, la quarta, che si aggiunge alle precedenti e cioè alle invenzioni della macchina a vapore, delle elettricità e del *personal computer*.

L'*escalation* tecnologica ha, infatti, visto nascere e crescere la macchina che dal vapore è passata all'alimentazione elettrica, successivamente sfociata nella rete *internet* e, infine, divenuta intelligente.

3. La macchine possono pensare?

Nonostante la parte più ortodossa della scienza fisica e informatica escluda categoricamente l'ipotesi della macchina pensante, altra dottrina ritiene il contrario.

L'assunto di base per entrambe le posizioni dovrebbe essere il significato del sostantivo "*pensiero*" e del verbo "*pensare*".

Oltrepassando l'uso assoluto e il significato generico dei termini, è pacifico asserire, con significato concreto, che il pensiero è la frase o l'insieme di frasi con le quali si esprime concretamente un contenuto mentale, mentre il pensare è la capacità di immaginare qualcosa nella mente, composta di neuroni o di reti neurali, in cui risiede l'intelligenza che può essere umana o artificiale.

Quando si pone a quest'ultima una qualunque domanda inizia un breve processo di elaborazione di milioni e milioni di dati che si conclude con un *output* ovvero la composizione di una o più frasi.

L'entità artificiale non si limita a riportare i risultati dei dati elaborati, ma, dopo averli assimilati, genera un pensiero inedito, fornendo all'utente ipotesi, suggerimenti, pareri, probabilità e previsioni.

Si rimprovera all'intelligenza artificiale di essere imprecisa e di commettere errori; è vero, ma ciò dimostra che la macchina, proprio perché pensa, è fallibile.

L'aspetto generativo è spesso e volentieri sottovalutato quando, invece, è lo spartiacque della nuova e ultima fase tecnologica che caratterizza l'eccezionalità dell'intelligenza artificiale rispetto ad altre forme di tecnologia finora conosciute.

Già 75 anni fa, durante un evento prestigioso non troppo dissimile a quello odierno, Alan Turing, con forma retorica, chiese alla platea se le macchine pensassero².

Oggi, raccogliendone la provocazione, è possibile rispondere in maniera affermativa.

4. Un altro passo verso la giurisdizione artificiale

Il dibattito sembra posseduto da un'ossessione di fondo, cioè il pericolo che l'AI possa sostituire la persona e inquinare i processi democratici o ledere i diritti universali dell'uomo.

Bisognerebbe, invece, valorizzare le potenzialità dell'intelligenza artificiale e considerare il fenomeno come una risorsa che non si contrappone all'essere

² TURING A. M., *Computing machinery and intelligence*, Oxford, 1950, pp. 433-460. È descritto il *test* di Turing finalizzato a scoprire se una macchina è intelligente, cioè capace di simulare le funzioni del cervello umano.

umano ma, insieme a esso, si integra per migliorare la qualità della vita individuale e della collettività, in ambito privato e professionale.

Il regolamento europeo, nonostante l'indicazione di limiti, di categorie di rischio, di divieti, di obblighi e, con prudenza, di timide aperture, autorizza, comunque, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia.

La disposizione che supera l'autorizzazione e prevede l'impiego dei sistemi d'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è contenuta nella recente legge ordinaria.

L'entrata in vigore di quest'ultima, però, rischia di creare uno sbilanciamento nel rapporto tra l'AI e le diverse figure operatrici del diritto.

Infatti, nell'utilizzo e nell'impiego dei sistemi d'intelligenza artificiale, se per le professioni intellettuali, nelle quali rientra la figura dell'avvocato, sono previsti obblighi informativi al cliente e condizioni di attività intellettuale prevalente, ciò non accade per i magistrati.

A costoro, titolari delle funzioni giurisdizionali, è, invece, sempre riservata ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti, sgravandoli in tal modo da obblighi e doveri e rimettendo al loro potere l'esercizio, o meno, del diritto di riserva.

Non è dato sapere, al momento, perché il legislatore abbia scelto la locuzione “è sempre riservata al magistrato” anziché “è sempre imposta al magistrato”; certo è che passa, senza rendersene conto, un messaggio inequivocabile di apertura alla giurisdizione artificiale.

Che sia stata una svista o una precisa volontà, il giurista percepisce, in ogni caso, che si sta andando verso nuove direzioni e avverte la responsabilità di vivere questo processo di transizione tecnologica, la cui qualità degli effetti, con ricaduta generazionale, dipenderà dalle sue azioni.

5. La giustizia predittiva e la scelta del metodo. Deduttivo o induttivo?

La giustizia predittiva è uno dei temi principali e più approfonditi nei dibattiti degli ultimi due anni; pochi sono, però, gli studiosi che da almeno un decennio coltivano questo tipo di studio scientifico³.

Nell'anno 2019, al Conference Centre Westminster di Londra, si è celebrato un evento di confronto tra studiosi europei sui sistemi giuridici di *civil law* e *common law* e sugli effetti che avrebbe prodotto l'impiego di modelli di giustizia predittiva.

Sono emerse evidenti differenze dei processi decisionali, il diverso ruolo della legge e della giurisprudenza, con la constatazione, anche da parte dei relatori del mondo anglosassone, di migliori *performance* offerte dal metodo deduttivo, cioè secondo la legge, proprio dei sistemi di *civil law*, rispetto al metodo induttivo, ovvero secondo la giurisprudenza, adottato nei sistemi di *common law*.

³ La Scuola di Diritto Avanzato ha organizzato il I Congresso *Giustizia Predittiva* il 26 aprile 2018 a Roma, il II Congresso *Interpretation of the law through mathematical models* il 21 giugno 2019 a Londra, il III Congresso *Jurimetrics and interpretation of law through mathematical models* il 2 e 3 luglio 2020 *on line* e, infine, il IV Congresso *The AI on ChatGpt, GiuriMatrix, GeminiGoogle* il 23 e 24 febbraio 2024 *on line*.

Anche in Italia, di recente, sono comparse a macchia di leopardo le prime sperimentazioni di giustizia predittiva attraverso la collaborazione tra enti di ricerca, spesso accademici, e circondari di tribunale o distretti di corti di appello.

Impropriamente è stato scelto il metodo induttivo, collocando al centro del ragionamento artificiale la giurisprudenza.

Un errore che si dimostrerà fatale, poiché rappresenta la genesi del *bias* cioè la distorsione della genuinità della risposta.

Si coglie, dunque, un'altra differenza nell'applicazione dei due metodi.

Infatti, i modelli di giustizia predittiva con metodo deduttivo utilizzano l'intelligenza artificiale per migliorare l'analisi giurimetrica della legge finalizzata alla predizione del giudizio, mentre i modelli induttivi impiegano la capacità generativa dell'AI per calcolare la casistica e offrire una previsione probabilistica giurisprudenziale.

Non si riesce a comprendere perché, ancora oggi, gran parte della dottrina accosti alla giustizia predittiva la ricerca giurisprudenziale e ritenga erroneamente utile, per l'accuratezza del dato, l'enorme casistica accumulata nei decenni.

Si è sicuri che la giurisprudenza sia l'elemento giusto per poter addestrare e allenare l'intelligenza artificiale, anche per fini predittivi? In caso di risposta affermativa, per quale motivo si dovrebbe utilizzare ciò che non è fonte del diritto per la delicatissima attività di *training* dell'AI?

L'unico criterio da adottare, almeno nei Paesi in cui vigono i sistemi giuridici di *civil law*, è la legge, posta alla base di qualunque tipo di ragionamento, anche artificiale, che contraddistingue il modello deduttivo e impedisce, o comunque mitiga, la distorsione perché è impersonale.

6. Le realtà avanzate all'estero e il problema della sostenibilità ambientale

Mentre in Italia si accende il confronto e si estende il commento alle norme che interverranno nell'amministrazione della giustizia e nello svolgimento della libera professione forense, oltralpe le figure del giurista *robot* sono già realtà.

In Estonia, complice un lodevole processo di digitalizzazione delle istituzioni del Paese, il giudice *robot* ha la competenza di giudicare le controversie civili di valore inferiore a € 7000,00⁴; oppure in Cina, laddove, oltre al *software WeChat* introdotto nel processo civile con cui i cittadini possono controllare le fasi, i tempi e gli esiti dei processi civili⁵, è sorto, nella città di Shanghai, il procuratore *robot* in grado di formulare automaticamente l'imputazione per alcuni reati minori e, quindi, accusare un privato cittadino di aver commesso eventuali crimini.

Tra i giuristi artificiali, nel Regno Unito, compaiono le prime *artificial law firm*, cioè studi legali governati completamente dall'AI che, a differenza di ciò che avviene in Italia, sono riconosciuti dalla massima autorità forense e autorizzati all'iscrizione negli appositi elenchi.

Altri esempi di avvocati artificiali giungono dagli Stati Uniti come la *tech company DoNotPay* il cui *artificial lawyer* ha mancato l'appuntamento il giorno

⁴ BANERJEE R., *Estonia develops "robot judge"*, in *The New statesman*, Vol. 148, Londra, 2019, p. 5 e ss.

⁵ CUI Y., *Intelligenza artificiale e modernizzazione giudiziaria*, Shanghai, 2020, p. 26.

dell'esordio in tribunale lasciando solo in udienza il suo assistito che avrebbe dovuto guidare nelle risposte al giudice tramite un auricolare⁶.

Più l'intelligenza artificiale è impiegata, più si evolve e più impegnativa diviene la sua sostenibilità ambientale.

Bene, dunque, il richiamo negli indirizzi di saluto del Presidente Bonafede che, sollevando la questione di chiara pertinenza, consente a chi scrive di manifestare la preoccupazione dovuta al consumo di acqua dei modelli AI, sempre più crescente, al punto tale che per garantire il raffreddamento delle macchine e impedirne il surriscaldamento si è passati velocemente dal gettito copioso di acqua all'immersione nei laghi artificiali.

7. Il tramonto dello Stato di diritto e la prospettiva del “riordinamento giuridico”

Innanzitutto a scenari di tale portata risulta difficile governare con le norme l'intelligenza artificiale perché lo sviluppo tecnologico è più veloce del progresso normativo, il cui divario inizia a intaccare il principio di sovranità.

Lo Stato di diritto, fino ad oggi conosciuto, non esiste più.

Le teorie generali di Kelsen⁷ e di Romano⁸ appartengono, ormai, a ordinamenti giuridici superati.

Gli elementi costitutivi e i poteri dello Stato mutano profondamente e costantemente, specialmente a causa dell'intelligenza artificiale.

È necessario, pertanto, pensare a un “riordinamento giuridico” che metta insieme il positivismo umano e le abilità sovraumane della macchina, il cui riallineamento giurimetrico dei principi costituzionali interrompa lo scollamento sociale e rivalorizzi gli elementi e i poteri dello Stato, oggi in profonda crisi.

⁶ LAPAÐAT, R. A., *The phenomenon of legal professions being replaced by artificial intelligence—real danger or just a myth?*, in *L'Europe Unie*, n. 20/2023, p. 22.

⁷ KELSEN H., *Reine Rechtslehre*, Vienna, 1960, trad. it. a cura di LOSANO M. G., *La dottrina pura del diritto*, Torino, 1966, e *Teoria generale del diritto e dello Stato*, trad. it. a cura di COTTA S. e TREVES G., Milano, 1978, p. 196.

⁸ ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918, II ed. Firenze, 1946, pp. 44 e 113.